



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità in materia di ricerca applica.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale	4
Art. 5 – Competenze	4
TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	5
Art. 6 – Titolarità	5
Art. 7 – Obblighi del/la Responsabile Scientifico/a prima dell'Avvio dell'Attività di Ricerca	5
Art. 8 – Iniziative imprenditoriali	6
TITOLO III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	6
Art. 9 – Obblighi di riservatezza	6
Art. 10 – Obblighi di comunicazione.....	7
Art.11 – Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale	8
Art. 12 – Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca	8
TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI	8
Art. 13 - Valorizzazione dei Beni Immateriali e scelta del contraente	8
Art. 14 – Ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.....	9
Art. 15 - Contratti di know-how	10
Art. 16 – Firma degli atti di sfruttamento.....	10
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazioni	10
Art.18 – Disposizioni transitorie.....	10
Art. 19 – Rinvii.....	11



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità in materia di ricerca applicata

1. L'Università di Trento, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 12 del proprio Statuto, promuove la circolazione della conoscenza, incentiva il trasferimento e la valorizzazione dei risultati tecnico-scientifici generati al proprio interno con risorse autonome, pubbliche e/o private.
2. Il trasferimento di conoscenze originate in Ateneo è ispirato ai principi di ottimizzazione dell'impatto dei risultati della ricerca e di valorizzazione delle risorse umane e professionali ed è inteso come attività complementare alla ricerca, funzionale all'applicazione dei suoi risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese e del territorio di riferimento, in un quadro di cooperazione e integrazione locale, nazionale ed internazionale.
3. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un Regolamento interno che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

- a) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore o della Ricercatrice, di uno o più Beni Immateriali e che sia:
 - (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o
 - (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, oppure
 - (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore o dalla Ricercatrice ma posta in essere utilizzando strutture o risorse economiche o strumentali dell'Ateneo stesso.
- b) "Beni Immateriali": ogni risultato utile derivante da Attività di ricerca che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui le invenzioni industriali, i modelli di utilità, disegni, modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il know how, i marchi, il software, le banche di dati, come individuato dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- c) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- d) “Responsabile Scientifico/a”: il soggetto che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca e della gestione della Proprietà Intellettuale. Il/La Responsabile Scientifico/a appartiene al personale docente e ricercatore di Ateneo.
- e) “Ricercatori e Ricercatrici”: i/le docenti di I e II fascia, i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori e le collaboratrici ed esperti/e linguistici/che, i professori e le professoresse a contratto, gli/le assegnisti/e di ricerca, i/le titolari di contratti di ricerca, i dottorandi e le dottorande di ricerca, i borsisti e le borsiste di ricerca, gli stagisti e le stagiste, i collaboratori e le collaboratrici comunque denominati/e, gli studenti e le studentesse.

Art. 3 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori e alle Ricercatrici dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall' articolo 2, lett. b) del Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.
- 2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i diritti d'autore relativi a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale

Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui Ricercatori e Ricercatrici sono tenuti a conformarsi.

Art. 5 – Competenze

Nella misura in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall' Amministrazione centrale dell'Ateneo.

TITOLO II – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 6 – Titolarità

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore o una Ricercatrice nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art.65 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30, modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102 e ss.mm.ii).
2. Nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Ateneo, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali spettano all'Ateneo, salvo quanto diversamente stabilito in altri regolamenti di Ateneo o nel contratto con il soggetto finanziatore.
3. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore o una Ricercatrice nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano inoltre all'Ateneo quando la creazione di un software o di una banca dati è il risultato dello svolgimento delle mansioni di Ricercatori e Ricercatrici appartenenti al personale dipendente dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.
4. In ogni caso, al Ricercatore o alla Ricercatrice spetta l'inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuto inventore/inventrice o autore/autrice del Bene Immateriale realizzato o comunque conseguito.

Art. 7 – Obblighi del/la Responsabile Scientifico/a prima dell'Avvio dell'Attività di Ricerca

1. Prima dell'inizio dell'Attività di ricerca il/la Responsabile Scientifico/a ha cura di assicurare che tutti i Ricercatori e Ricercatrici coinvolti nella Ricerca (inclusi studenti e studentesse, dottorandi e dottorande, collaboratori e collaboratrici e in generale tutti i soggetti elencati all'art. 2 lett.e) siano stati informati in merito all'applicazione delle norme del presente Regolamento e siano consapevoli che i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati nel corso dell'Attività di ricerca spettano all'Ateneo.
2. Il/la Responsabile Scientifico/a deve assicurare adeguata informazione anche ad ogni Ricercatore e Ricercatrice che venga destinato/a successivamente alla medesima ricerca.
3. Se l'Attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori/trici di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il/la Responsabile Scientifico/a deve prendere contatto con gli uffici competenti al fine di stipulare un accordo con l'ente di appartenenza in merito alla titolarità e alla gestione di eventuali risultati conseguiti dai/dalle dipendenti o collaboratori/trici in esecuzione della ricerca.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

4. Se l'Attività di ricerca è finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o da altri enti pubblici diversi dall'Ateneo, il rapporto tra Ateneo e soggetto finanziatore è regolato dal contratto di ricerca, che deve disciplinare il caso in cui dall'esecuzione delle attività scaturiscano risultati sfruttabili commercialmente e/o industrialmente, nel rispetto delle Linee guida del MIMIT-MUR per la ricerca commissionata approvate con Decreto Interministeriale 26 settembre 2023

Art. 8 – Iniziative imprenditoriali

1. In caso di licenza o cessione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo ad un'iniziativa imprenditoriale, accreditata o non accreditata dall'Ateneo, il/la socio/a e/o l'amministratore/trice e/o il/la dirigente della società che risulti inventore/inventrice o autore/autrice della proprietà intellettuale ceduta o concessa in licenza non accede alle ripartizioni operate dall'Ateneo sui proventi derivanti dalla valorizzazione. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della Proprietà Intellettuale dell'Ateneo.

TITOLO III - GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori e delle Ricercatrici alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, gli/le stessi/e sono tenuti/e a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, in particolare i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore o la Ricercatrice:
- a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
 - b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi.
3. Il Rettore o la Rettrice e il/la Delegato/a del Rettore o della Rettrice, i Direttori e le Direttrici di Dipartimento, i/le componenti dell'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca, nonché chiunque venga a conoscenza dei risultati delle Attività di ricerca ed eventuale personale terzo da cui avvalersi, sono tenuti alla riservatezza in relazione alle informazioni in qualsiasi modo ricevute, classificate come confidenziali.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

4. Il/la Responsabile Scientifico/a assicura che qualunque soggetto che collabori all'Attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca si impegni a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 10 – Obblighi di comunicazione

1. Il Ricercatore o la Ricercatrice che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, abbia realizzato o conseguito un Bene Immateriale che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, deve tempestivamente comunicare agli uffici competenti di Ateneo il Bene Immateriale realizzato tramite invio di apposito modulo.
2. Nel caso di software, il Ricercatore o la Ricercatrice invia il modulo di descrizione del software completato in tutte le sue parti e sottoscritto e gli uffici competenti valutano le migliori forme di protezione del software.
3. Nel caso di invenzione, il Ricercatore o la Ricercatrice invia il modulo di descrizione dell'invenzione completato in tutte le sue parti e sottoscritto, con onere di salvaguardare la novità del Bene Immateriale.
4. Gli uffici competenti, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'invenzione e previa delibera della Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale, depositano la domanda di brevetto oppure comunicano al Ricercatore o alla Ricercatrice l'assenza di interesse a procedervi.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione al Ricercatore o alla Ricercatrice, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.
6. Qualora l'Ateneo non provveda entro il termine di cui al comma 4 a depositare la domanda di brevetto o entro il termine di cui al comma 5 a richiedere la proroga, oppure abbia comunicato nei termini l'assenza di interesse a procedere, il Ricercatore o la Ricercatrice può procedere autonomamente al deposito a proprio nome e spese della domanda di brevetto, in accordo con l'art.14 co.3 del presente Regolamento.
7. Il difetto di comunicazione di cui al comma 1 comporta una violazione del presente Regolamento.

Art.11 – Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale

1. La Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale (di seguito, Commissione) è composta dal Rettore o dalla Rettrice o da un suo/a Delegato/a, che la presiede, da 4 (quattro) a 6 (sei) docenti dell'Università nominati dal Senato Accademico. La Commissione è coadiuvata da un/a funzionario/a amministrativo/a, senza diritto di voto, con funzioni di segreteria e supporto organizzativo, nominato dal



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Rettore o dalla Rettrice.

2. I componenti della Commissione restano in carica per 3 anni e possono essere confermati nell'incarico. La Commissione può essere integrata da esperti o esperte anche esterni/e all'Ateneo senza diritto di voto.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
4. I componenti della Commissione decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico, su segnalazione motivata del Rettore o della Rettrice
5. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) decidere in merito al primo deposito della domanda di brevetto a seguito della ricezione del modulo di descrizione dell'invenzione di cui all'Art.10 comma 1;
 - b) decidere in merito al mantenimento in vita del brevetto, alla sua estensione all'estero ed alla nazionalizzazione della tutela delle invenzioni, tenendo conto della disciplina contenuta nelle Linee Guida di Ateneo per la gestione dei brevetti;
 - c) verificare i requisiti di ammissibilità delle proposte presentate ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento e valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico;
 - d) esprimere parere in merito agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Beni Immateriali;
 - e) delineare criteri, linee guida, procedure in materia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento;
 - f) decidere in merito alle proposte di modifica della documentazione in uso.

Art. 12 – Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca

Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da Ricercatori e Ricercatrici nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione i servizi della Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca, secondo l'attuale denominazione ed indicata nel presente Regolamento con la locuzione "uffici competenti".

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI

Art. 13 - Valorizzazione dei Beni Immateriali e scelta del contraente

1. L'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore o la Ricercatrice, le iniziative valutate più idonee per



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

procedere alla valorizzazione del Bene Immateriale.

2. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, l'Ateneo, al fine di procedere all'individuazione del contraente, pubblica sul proprio portale tutte le domande di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi e procede tramite avviso pubblico alla raccolta di manifestazioni di interesse relative ai titoli di proprietà intellettuale dell'Ateneo. Le modalità di partecipazione e di valutazione, nonché eventuali modalità di negoziazione sono previste nell'apposito avviso pubblico.
3. Se non risultano pervenute manifestazioni di interesse secondo le modalità previste dall'avviso pubblico il Rettore o la Rettrice o il/la Delegato/a può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi al fine di procedere allo sfruttamento economico delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare l'Ateneo.
4. Nel caso di decisione di abbandono della domanda di brevetto/brevetto da parte dell'Ateneo, il Ricercatore o la Ricercatrice può subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale, previa delibera degli organi competenti.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, a partire dalla comunicazione formale di subentro il Ricercatore o la Ricercatrice è tenuto/a a sostenere a nome e per conto proprio le spese future per il mantenimento del brevetto e per la variazione di titolarità. In caso di successiva valorizzazione, è tenuto/a a rimborsare le spese brevettuali pregresse sostenute dall'Ateneo. Tale rimborso sarà definito in quote annuali da stabilire in separato Accordo fino a concorrenza delle spese.

Art. 14 – Ripartizione dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde i proventi derivanti dall'attività di valorizzazione secondo la seguente ripartizione:
 - il **50 %** dei proventi al Ricercatore o alla Ricercatrice;
 - il **20 %** dei proventi alla Struttura coinvolta nella ricerca;
 - il **30 %** dei proventi all'Amministrazione centrale.

Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.

2. Qualora il Bene Immateriale sia stato conseguito da più Ricercatori o Ricercatrici, la percentuale di cui al



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

comma precedente viene suddivisa tra gli stessi proporzionalmente al contributo effettivamente portato alla ricerca, e comunque pari a quanto da ciascuno dichiarato e sottoscritto nell'apposito modulo di cui all'art.10, ovvero, in difetto, in parti uguali.

3. Qualora un Ricercatore o una Ricercatrice proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione dell'invenzione ai sensi dell'art.10 co.6 del presente Regolamento, nessun corrispettivo è dovuto all'Ateneo, fatta salva la licenza d'uso gratuita sul brevetto per attività non commerciali di ricerca e formazione.

Art. 15 - Contratti di know-how

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica anche alle cessioni o concessioni di licenze d'uso a terzi di know-how di proprietà dell'Ateneo se tale know-how possa considerarsi accessorio ad altre forme di protezione.
2. Tutti gli altri casi sono disciplinati dal Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

Art. 16 – Firma degli atti di sfruttamento

Gli atti di sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale vengono firmati dal Rettore o dalla Rettrice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere espresso dalla Commissione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore viene abrogato il Regolamento brevetti d'Ateneo, emanato con D.R. n. 710 di data 3.10.2006.
3. I componenti della Commissione brevetti di cui all'art. 8 del Regolamento brevetti d'Ateneo, emanato con D.R. n. 710 di data 3.10.2006, restano in carica alla data di emanazione del presente Regolamento e fino alla nomina dei membri della Commissione in materia di Proprietà Intellettuale.

Art.18 – Disposizioni transitorie

Alle invenzioni comunicate dal Ricercatore o dalla Ricercatrice a partire dall'entrata in vigore della Legge n.102 del 24 luglio 2023, verrà applicata la disciplina di cui all'art.65 Codice della proprietà industriale, come modificato



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

dalla Legge 102 del 24 luglio 2023, nonché la disciplina prevista dal presente Regolamento, a prescindere dalla data nella quale è stata conseguita l'invenzione.

Art. 19 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa italiana, europea ed internazionale in materia di proprietà intellettuale.